

WINDSURFING CLUB CAGLIARI

DOMANDA D'ISCRIZIONE

Approvato dal C.D. il:

___/___/20__

ALLEGARE fototessera

Avv. Il
ISCRITTO IL / / N°RIC.

Presentata il, ___/___/___

COGNOME	NOME	
LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	
CODICE FISCALE		
PROFESSIONE		
RESIDENTE IN	VIA	
CAP	TEL.	E-MAIL
IND. UFFICIO	CITTA'	
CAP	TEL.	E-MAIL

CHIEDE DI POTER ENTRARE A FAR PARTE DEL WINDSURFING CLUB CAGLIARI IN QUALITA' DI:
SOCIO ORDINARIO SOCIO JUNIORES SOCIO CADETTO
IMPEGNANDOSI A RISPETTARE LO STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI.

CHIEDE <input type="checkbox"/> NON CHIEDE <input type="checkbox"/> DI POTER USUFRUIRE DEL RIMESSAGGIO PER:
TAVOLA A VELA TIPO:
CATAMARANO TIPO:
DERIVA TIPO:
ELENCO ATTREZZATURA AGGIUNTIVA:

DOMANDE A CARATTERE STATISTICO:
QUANTI MESI L'ANNO PRATICHI LA VELA? <input checked="" type="checkbox"/> UN MESE <input type="checkbox"/> TUTTO L'ANNO <input type="checkbox"/> NEI MESI ESTIVI <input type="checkbox"/> ALTRO _____
A TUO PARERE, QUALI INIZIATIVE SOCIALI, OLTRE A QUELLA SPORTIVA, IL CIRCOLO DOVREBBE CURARE MAGGIORMENTE? ATTIVITA' SPORTIVA <input type="checkbox"/> ATTIVITA' RICREATIVE <input type="checkbox"/> VIAGGI <input type="checkbox"/> ALTRO _____
PERCHE' HAI CHIESTO DI FAR PARTE DEL CLUB? _____
SEI DISPONIBILE A PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA VITA SOCIALE ANCHE ASSUMENDO CARICHE E/O INCARICHI? <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO

NOME / COGNOME E FIRMA DEI SOCI PRESENTATORI

FIRMA DEL RICHIEDENTE

1. _____

2. _____



REGOLAMENTO INTERNO

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI</p> <p>Lo spirito sportivo e ricreativo del Circolo è tanto più vivo quanto più il Socio frequenta la Sede e partecipa alle iniziative sociali.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE</p> <p>Il Socio ha il dovere di partecipare sia alle assemblee sia alle votazioni. Il Consiglio Direttivo può deliberare annualmente di diversificare le quote associative stabilendone importi meno elevati per i Soci più partecipativi.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 NORME DI COMPORTAMENTO</p> <p>Il Socio s'impegna a tenere un comportamento in armonia con i dettami del convivere civile ed è responsabile del corretto uso dei servizi disponibili. In particolare gli è raccomandato di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. non abbandonare nelle docce e/o negli spogliatoi indumenti e/o attrezzature personali;2. collaborare a tenere i servizi igienici puliti;3. utilizzare sempre, per gettare qualsivoglia rifiuto, gli appositi contenitori posti sia all'interno degli spazi sociali sia all'esterno (nella spiaggia);4. Svolgere l'attività ricreativa interna senza arrecare disturbo agli altri Soci;5. Non utilizzare attrezzature complete o parti di esse di proprietà di altri Soci senza il loro consenso6. Rispettare piante, aiuole e fiori. <p>Verso i Soci che contravvengono alle suddette raccomandazioni verranno inflitte immediate sanzioni disciplinari.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 SOCI JUNIORES</p> <p>I giovani Soci di età inferiore ai 18 anni (juniores) che partecipano regolarmente all'attività sportiva, usufruiscono di uno sconto pari al 35% della quota annuale</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 SOCI ATLETI</p> <p>Gli elementi meritevoli che svolgono regolarmente attività agonistica nella squadra sportiva del Circolo, in base ad obiettive valutazioni del Consiglio Direttivo, verranno ammessi a godere delle agevolazioni di cui all'art. 7, senza limiti di età.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 SOCI PARENTI</p> <p>Non è ammesso che fratelli e parenti di primo grado di Soci che godono dei benefici previsti dagli articoli 7 ed 8 possano associarsi escludendo il rimessaggio.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 PRELEVAMENTO DI ATTREZZATURA</p> <p>E' fatto obbligo al Socio che preleva la propria tavola e/o imbarcazione e/o attrezzatura in genere, per oltre 24 ore, di rilasciare dichiarazione scritta, su apposita documentazione, ad un responsabile in segreteria.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 TESSERA SOCIALE</p> <p>Ogni Socio dovrà provvedere a fare vidimare la propria tessera sociale per l'anno in corso presso la Segreteria del Circolo. Essa è il documento interno di identificazione e la prova del pagamento della quota annuale, pertanto dovrà sempre essere portata con sé. Qualora venisse smarrita è necessario comunicare tempestivamente il fatto in segreteria per il rilascio del duplicato.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</p> <p>Il Socio riconosce che è fondamentale, per la vita del Circolo, versare puntualmente le quote annuali ed è grave inadempienza non versare le stesse entro i <u>termini fissati</u> annualmente dal Consiglio Direttivo (il 28 FEBBRAIO). Pertanto, trascorso il termine di trenta giorni, vengono adottate le seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il Socio moroso non può avere accesso negli ambienti sociali fino a quando non regolarizza la sua posizione;2. in caso di ritardo nel pagamento, l'intera quota annuale viene maggiorata di una percentuale, a titolo di mora, pari al tasso ufficiale di sconto.3. tutte le coperture assicurative eventualmente attivate dal Consiglio Direttivo vengono sospese sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento. <p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 SOCIO MOROSO</p> <p>Qualora il Socio non abbia versato interamente la quota annuale entro il 31 Agosto, il Consiglio Direttivo ha il diritto di adottare i seguenti provvedimenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. NEI CONFRONTI DEL SOCIO CHE GODE DEL RIMESSAGGIO, il Circolo, trascorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, metterà in vendita la sua attrezzatura ed utilizzerà il ricavato per il pagamento della quota arretrata e della mora. <p>La suddetta procedura è causa implicita di Radiazione.</p> <ol style="list-style-type: none">2. NEI CONFRONTI DEL SOCIO SENZA RIMESSAGGIO, il Socio viene considerato Dimissionario. <p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 ISCRIZIONE AUTUNNALE</p> <p>La quota associativa è annuale e non è rateizzabile oltre la data fissata dal Consiglio Direttivo. La quota viene ridotta del 65% solo per i nuovi Soci ammessi dopo il 30 Settembre.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 NON GARANZIA DI EVENTUALI SINISTRI</p> <p>Il Circolo non può garantire direttamente l'integrità, da eventuali sinistri, nelle attrezzature depositate. Per la suddetta ragione il Circolo può stipulare polizze di assicurazione idonee a proteggere le suddette attrezzature e le strutture sociali. Tutti i Soci sono tenuti a concorrere, con il pagamento della relativa quota, al versamento dei relativi premi e si conferma, a tale proposito, che l'eventuale Assicuratore, in base a quanto disposto dall'art.1901 C.C., non è tenuto a risarcire, in caso di sinistro, il Socio che non è in regola con il pagamento del premio.</p> <ol style="list-style-type: none">A. astenersi dall'uscire in mare dalla mezz'ora prima della chiusura del Circolo in quanto non può essergli garantito un adeguato soccorso in caso di necessità;B. comunicare l'irresponsabile decisione di uscire e l'eventuale rientro in sede, quando la forza del vento è estrema, firmando in modo leggibile un apposito registro. <p>Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti: Art.4 (Contributi associativi); Art.5 (Socio moroso); Art.12 (non garanzia di eventuali sinistri)</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 RISPETTO DEI POSTI ASSEGNATI</p> <p>Ogni Socio che usufruisce del rimessaggio è tenuto a rispettare i posti assegnatigli ed a non utilizzare i posti altrui senza il consenso degli interessati.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 SICUREZZA IN MARE</p> <p>Ogni socio, per motivi di sicurezza in mare deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. indossare adeguato salvagente durante ogni uscita in mare;2. essere prudente nel valutare la forza del vento, sia in base alle proprie capacità che a quelle obiettive di intrinseca pericolosità. <p>Deve comunque attenersi alle disposizioni Interne ogni qual volta vengano emanate.</p>

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:
Art.4 (Contributi associativi); Art.5 (Socio moroso); Art.12 (non garanzia di eventuali sinistri).

IL SOCIO

POSTO TAVOLA e/o POSTO VELA e/o POSTO BARCA

Il sottoscritto Socio _____ prende atto che durante il periodo di chiusura giornaliera, il Circolo è privo di guardiana e sorveglianza per cui non può essere ritenuto responsabile per i furti o ammanchi di attrezzature e di materiali ivi depositati e che pertanto il deposito sarà ad esclusivo rischio del proprietario.

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli dello Statuto.

IL SOCIO _____

IN CASO DI SOCIO MINORENNE _____



WINDSURFING CLUB CAGLIARI

STATUTO

del

“Circolo velico Windsurfing Club Cagliari associazione dilettantistica”

aggiornato alle modifiche dell'art. 90 l. 289/02, alla delibera del Consiglio nazionale del Coni n. 1273 del 15 luglio 2004, al D. Legislativo 4/12/97 n° 460, L. 7/12/2003 n°383

Statuto approvato del

“Circolo velico Windsurfing Club Cagliari associazione dilettantistica”

aggiornato alle modifiche dell'art. 90 l. 289/02, alla delibera del Consiglio nazionale del Coni n. 1273 del 15 luglio 2004, al D. Legislativo 4/12/97 n° 460, L. 7/12/2003 n°383

Articolo 1 - Denominazione e sede

Il Windsurfing Club Cagliari, costituito a Cagliari il 15.01.1982, in via Marina Piccola s.n, assume, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, la denominazione di “Circolo velico Windsurfing Club Cagliari associazione dilettantistica” (indicata nel seguito con associazione).

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è dilettantistica, apolitica, è estranea a ogni influenza religiosa e di razza e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela e degli sport a propulsione eolica. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendo i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Vela e osserva le norme del CONI e della F.I.V. .

5. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

7. Cura i rapporti con gli enti pubblici e con le istituzioni scolastiche, per reciproca utilità e diffusione dell'attività velica.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione e norme di iscrizione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali o sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi rappresentanti, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. La validità della qualità di socio si consegue al momento dell'accettazione della apposita domanda di ingresso da parte del consiglio direttivo e dopo aver pagato la quota associativa annuale e il contributo di ingresso. La mancata accettazione della domanda deve essere adeguatamente motivata. Contro la decisione del consiglio direttivo è ammesso appello al Collegio dei Probiviri. La decorrenza delle iscrizioni è fissata dal consiglio direttivo e sono escluse limitazioni del periodo annuale di iscrizione all'associazione, fatto salvo il periodo iniziale che termina il 31 dicembre del 1° anno di iscrizione.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il Circolo velico dovrà tesserare alla Fiv tutti i propri soci.

5. Non sono ammesse le iscrizioni temporanee.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio minorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 16.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento e le delibere del consiglio direttivo, e secondo le norme di comportamento in mare emesse dalle autorità preposte.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa entro le scadenze stabilite dal consiglio direttivo. In caso di ritardato pagamento detta quota è maggiorata, in osservanza delle vigenti delibere del consiglio direttivo.

Il Socio o Genitore del Socio
Firma per presa visione



Articolo 6 - Procedimento disciplinare

I soci che non osservino quanto elencato nel punto 3 dell'art. 5 o che tengano comportamento riprovevole o contrario alle norme del rispetto altrui sono passibili dei seguenti provvedimenti:

- Ammonizione verbale
- Deplorazione scritta
- Sospensione fino a 12 mesi
- Radiazione, con l'osservanza di tutte le norme contenute nel presente statuto

Il potere disciplinare è esercitato in primo grado dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in grado di appello.

Il presidente dell'associazione, quando ha notizia che un socio può aver commesso un'infrazione disciplinare, assume con sollecitudine sommarie informazioni, anche con colloqui con le persone coinvolte.

Dopo avere assunto le informazioni il presidente convoca il Consiglio Direttivo e lo informa dei fatti. Se dalle notizie assunte appare evidente l'infondatezza delle accuse mosse nei confronti del socio, il presidente domanda l'archiviazione del caso. La domanda di archiviazione può non essere accolta dal consiglio direttivo e in tal caso si apre il procedimento disciplinare.

Se dalle notizie assunte risulta evidente la colpevolezza del socio, o ci sia una sua ammissione di responsabilità, il Consiglio Direttivo apre il procedimento disciplinare.

Questo inizia con la formulazione degli addebiti, con la loro contestazione al socio e con l'invito a formulare le proprie difese. Si procede nell'istruttoria raccogliendo le prove documentali e testimoniali sul caso. Durante l'istruttoria il consiglio direttivo può sospendere il socio in via cautelativa, se esistono gravi prove a suo carico e qualora sia prevista, per il fatto di cui è accusato, la radiazione dall'associazione. Terminata l'istruttoria il Consiglio Direttivo decide sulla responsabilità del socio e sulla scelta della sanzione da applicare. Il socio nei cui confronti sia stata applicata la sanzione può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione della applicazione del provvedimento. Il Collegio dei probiviri decide sulla base della documentazione fornita dal consiglio direttivo. Se il Collegio dei Probiviri ritiene tale documentazione insufficiente o lacunosa, può disporre una nuova attività istruttoria. Il Collegio dei probiviri non può applicare, nei confronti del socio appellante, una sanzione più grave di quella decisa dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria comunicata entro il 1° mese della nuova annualità;
 - B. morosità protrattasi per oltre 6 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio anche gettando discredito su di esso.
 - D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.
2. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale .

Articolo 8 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti
- e) il collegio dei probiviri

Articolo 9 – Assemblea dei soci e suo funzionamento

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

- a) almeno 1/4 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. La richiesta deve essere motivata. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari di sospensione in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo redigerà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale designazione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di altri due associati.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del conto consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Il Socio o Genitore del Socio
Firma per presa visione



3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione ed eleggere a scrutinio segreto i membri del consiglio direttivo.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

3. L'assemblea straordinaria

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà con il voto della maggioranza dei presenti.

4. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati (50%+1). Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 - Modifiche alla statuto

Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal consiglio direttivo o da almeno 1/3 degli associati. Le proposte formulate dagli associati devono essere inoltrate al consiglio direttivo, il quale, entro 30 giorni dalla ricezione, fissa la data di convocazione dell'assemblea, in seduta straordinaria, che si deve tenere non oltre 90 giorni dalla ricezione delle proposte. La convocazione dell'assemblea straordinaria segue le norme indicate nell'art. 12. Le proposte di modifica devono essere affisse nella sede dell'associazione almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea straordinaria, nonché trasmesse agli associati come corredo della convocazione. L'approvazione delle modifiche è valida quando ottenga il consenso della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in prima e anche in seconda convocazione. Quando le modifiche da apportare discendano da norme legislative o adeguamenti legislativi sopravvenuti vale, per la loro approvazione, il consenso della metà più uno dei soci presenti e aventi diritto al voto.

Articolo 15 - Il Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero di sette componenti.

La prima riunione del nuovo consiglio direttivo viene convocata e presieduta, entro 14 giorni dalla sua designazione, dal presidente del consiglio appena decaduto, se facente parte anche del nuovo consiglio, ovvero dal nuovo consigliere che ha ottenuto il maggior numero di consensi.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina, come suo primo atto, il presidente, il vicepresidente e successivamente assegna gli altri incarichi. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Tale capacità di prevalenza è attribuita anche a chi presiede la riunione occasionalmente.

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

3. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha espletato le funzioni di segretario. Le decisioni assunte devono essere comunicate a tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal consiglio direttivo e atte a garantirne la diffusione.

Articolo 16 - Requisiti necessari per ricoprire cariche sociali

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla F.I.V., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Non possono ricoprire cariche sociali i soci che ottengano dall'attività sportiva profitti personali o esercitino attività collegate, in senso economico-finanziario, all'attività dell'associazione. La mancanza di uno dei requisiti comporta l'esclusione o la decadenza immediata dalla carica sociale. La decadenza dalla carica avviene anche nel caso di assenza a tre consecutive riunioni dell'organismo sociale del quale si fa parte, a meno di comprovate cause di forza maggiore. L'assunzione delle cariche è a titolo gratuito e, in particolare, i soci che ricoprono cariche sociali non possono percepire in nessun caso danaro o benefici dall'associazione, secondo l'art. 90 della L. n° 289/2002. Non possono far parte del consiglio direttivo i soci che sono anche rappresentanti di classe.

Articolo 17 - Decadenza del consiglio direttivo e dimissioni dei componenti

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che, in totale non superino la metà del consiglio, i rimanenti potranno provvedere alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio può proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento non temporaneo del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente da parte del consiglio direttivo.

3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

4. Il consiglio direttivo decade in caso di mancata approvazione, da parte dell'assemblea, della relazione finanziaria e tecnico-morale.

5. In tutti i casi di decadenza o dimissioni del consiglio direttivo, fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Il Socio o Genitore del Socio
Firma per presa visione



Articolo 18 - Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La richiesta di riunione e la convocazione possono essere fatte con telefono, fax, posta ordinaria o elettronica, telegramma. La data, la sede, l'ora della riunione e il suo ordine del giorno devono essere comunicati con almeno 4 giorni d'anticipo a tutti i componenti.

Articolo 19 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2;
- d) redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari e di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) fissare le norme di pagamento delle quote associative, comprese entità, scadenze, quote di mora;
- h) indirizzare l'uso delle risorse tutte dell'associazione alla crescita sportiva e agonistica dei soci anche non agonisti. Tale indirizzo riveste carattere prioritario segnatamente per le categorie di età cadetti e juniores. Esso si realizza anche con l'organizzazione di raduni, allenamenti, regate di ogni livello e con la realizzazione di strutture utili allo scopo detto.

Articolo 20 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 21- Il vice presidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 22- Le altre funzioni del consiglio direttivo

Le funzionalità principali degli altri componenti del consiglio direttivo sono principalmente le seguenti:

Il *segretario* redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura il funzionamento della segreteria dell'associazione e ne cura l'inventario particolare. Raccoglie gli inventari parziali e li organizza in unico documento annuale.

Il *tesoriere* cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Redige il conto consuntivo annuale e uno semestrale da presentare al consiglio direttivo.

Il *direttore sportivo* cura l'attività agonistica, sovrintende all'organizzazione delle regate e appronta tutto ciò che serve al loro svolgimento, sviluppa lo spirito agonistico dei soci.

Il *direttore sportivo* giovanile cura la crescita sportiva degli associati cadetti e juniores, si occupa di incrementare il numero dei soci appartenenti a queste categorie. Cura l'inventario delle attrezzature sportive.

Il *direttore di sede* cura l'applicazione delle norme di comportamento degli associati all'interno della sede.

Verifica che le strutture, impianti e beni presenti nella sede siano usate correttamente ed esclusivamente dai soci. Può avere compiti tecnici in relazione alla manutenzione della struttura e degli impianti di proprietà dell'associazione, quando questo compito non sia ad *altri affidato*. Cura l'inventario delle attrezzature della sede, escludendo le parti di altrui pertinenza.

Il *responsabile del materiale nautico* e di regata cura la manutenzione dei mezzi nautici dell'associazione, tenendoli in efficienza anche attraverso adeguata documentazione scritta e inventariando annualmente i beni presenti. Collabora col direttore sportivo per l'organizzazione delle regate.

Altre mansioni, anche contingenti o particolari possono essere individuate e assegnate nell'ambito del consiglio direttivo.

Articolo 23- Il Collegio dei revisori dei conti e i suoi compiti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal proprio presidente, che lo convoca e lo presiede, e da due componenti effettivi; non decade in caso di decadenza del consiglio direttivo e dura in carica tre anni. I tre componenti sono eletti dall'assemblea ordinaria. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il suo presidente durante la sua prima riunione, convocata dal presidente dell'associazione. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono assistere a tutte le riunioni del consiglio direttivo.

I componenti il collegio sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori ha il compito di:

- sorvegliare la gestione amministrativa,
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- redigere una relazione al conto consuntivo e al bilancio preventivo;
- approntare la relazione che correda la parte finanziaria della relazione tecnico-morale e finanziaria da sottoporre all'assemblea ordinaria;
- vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie relative alla gestione amministrativa e contabile

Articolo 24- Il Collegio dei probiviri e i suoi compiti

Il Collegio dei probiviri è composto dal proprio presidente, che lo convoca e lo presiede, e da due componenti effettivi; non decade in caso di decadenza del consiglio direttivo e dura in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre componenti sono eletti dall'assemblea ordinaria. Il Collegio dei probiviri elegge il suo presidente durante la sua prima riunione, convocata dal presidente dell'associazione.

Il collegio dei probiviri è competente in sede di impugnazione per i procedimenti disciplinari a carico dei soci e decide sulle controversie relative alle interpretazioni statutarie

Articolo 25- Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Dal conto consuntivo deve risultare la reale e complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Elementi suppletivi chiarificatori possono essere di corredo al bilancio preventivo e al conto consuntivo, per evidenziare l'effettivo stato economico-finanziario dell'associazione (attività e passività)
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Il Socio o Genitore del Socio
Firma per presa visione



Quando la situazione economica-finanziaria lo dovesse permettere, l'associazione dovrà adottare il sistema contabile della partita doppia, che consiste nel far funzionare in modo simultaneo ed antitetico due serie di conti secondo opposte convenzioni che originano i tre sistemi di scritture (reddito-patrimoniale-finanziario). Il metodo da usare per l'associazione è quello finanziario, che è il sistema più usato dalle società no-profit, con gli opportuni aggiustamenti. La tenuta dei libri e le operazioni propedeutiche alle scritture contabili in partita doppia devono essere effettuate dalla segreteria sotto la regolazione del tesoriere. Per il sistema sopraindicato il tesoriere si può avvalere di un tecnico specializzato, ma solo previa autorizzazione del consiglio direttivo.

Articolo 26- Libri dell'associazione

I libri che l'associazione dovrà obbligatoriamente tenere sono i seguenti:

- il libro dei soci
- il libro dell'assemblea dei soci
- il libro delle riunioni del consiglio direttivo
- il libro inventario
- il libro di cassa
- il libro giornale
- il libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti
- il libro dei verbali del Collegio dei probiviri

I libri inerenti alla contabilità a ai beni dell'associazione devono essere vidimati da un membro del Collegio dei revisori dei conti, i restanti libri da un membro del Collegio dei Probiviri.

Articolo 27- Anno sociale e esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dal consiglio direttivo, dall'assemblea e corredato del parere del collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo deve predisporre il conto consuntivo, di previsione e una relazione tecnico-morale entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel corso di questi 90 giorni il consiglio direttivo dovrà seguire il bilancio sociale relativo all'anno precedente e potrà impegnare le spese previste per ciascun capitolo di spesa di un dodicesimo per ogni mese dell'esercizio trascorso .

Articolo 28- Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni accettati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. Fanno parte del patrimonio tutti i beni inventariati. L'inventario deve essere annualmente vistato dal collegio dei revisori dei conti.

Articolo 29 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo statale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge (L. 23/12/66 n°662).

Articolo 30- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 17/04/2005.

Il Socio o Genitore del Socio
Firma per presa visione



MODULO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell'emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:

1. I dati personali [specificare: anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti (o comunque acquisite, anche ove consistenti in fotografie o filmati) verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente a.s.d. inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.

2. Base giuridica di tale operazione sono l'art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l'art. 148 del T.U.I.R. l'art. 4 del D.P.R. 633/72 e l'art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all'associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l'ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n. 2 del G.D.P.R., il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati nonché per la tutela giudiziaria dell'a.s.d. in relazione ai rapporti intercorsi nei limiti prescrizionali: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell'Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l'indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati (ovvero a cui dovessimo affiliarci in futuro); inoltre i dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti necessari per l'adempimento degli obblighi statutariamente previsti e ai collaboratori dell'a.s.d. come ad esempio il consulente del lavoro ed al commercialista. Tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire *"i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*. I dati sanitari sono conservati a cura del medico che provvede in proprio al loro trattamento, trattenendo l'a.s.d. i certificati medici necessari per l'attività.

9. Il titolare del trattamento è la Asd Windsurfing Club Cagliari con sede in Cagliari via Marina Piccola snc, contattabile all'indirizzo mail segreteria@windsurfingclubcagliari.org

10. Il responsabile del trattamento è il Presidente protempore dell'Associazione, contattabile all'indirizzo mail segreteria@windsurfingclubcagliari.org

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.

12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all'indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto _____, letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo o contrattuale.

Luogo data _____

Firma _____

